



## **Tribunale per i Minorenni di Reggio Calabria**

n. (...) R.V.G.

Il tribunale per i minorenni di Reggio Calabria, riunito in camera di consiglio nelle persone dei sigg.:

- dr. Roberto Di Bella, presidente;
- dr. Sebastiano Finocchiaro, giudice;
- dr. Demetrio Ventura, giudice onorario;
- dr. Luciangela Piras, giudice onorario;

letti gli atti del procedimento n. (...) R.G. Vol. Giur., relativo alla minore (...), nata a (...) il (...);

esaminata la richiesta del p.m. in sede, con cui si è sollecitato “il collocamento della minore in ambito territoriale diverso da quello in cui sono maturati i fatti che hanno dato origine al procedimento: ciò nel quadro di un affido della stessa ai Servizi sociali competenti, con temporanea limitazione della responsabilità parentale dei genitori ex art. 333 c.c. (e 609 decies c.p.), al fine della predisposizione e attuazione di un intervento di supporto in favore della minore sia di un intervento volto al recupero delle competenze genitoriali del padre e della madre”;

valutato il parere del curatore speciale della minore, costituitosi in atti anche quale difensore della stessa, che ha sollecitato:1) “il trasferimento di tutto il nucleo familiare in altra regione per garantire a (...) la “famiglia ritrovata” e anche un quotidiano a misura di “ragazza adolescente”, senza dovere vivere paure di alcun genere che finirebbero per renderla prigioniera di un sistema in cui la stessa ha creduto e ha attivato solo per ottenere

protezione e giustizia; 2) ”l’attivazione in favore della minore di servizi specialistici per l’adeguato supporto per affrontare le fasi processuali quale vittima e, terminato l’incidente probatorio, di un percorso terapeutico introspettivo che le permetta di comprendere e differenziare il suo sentire da quello altrui e di intraprendere un percorso di maturità emotiva per trovare un proprio equilibrio”; 3) l’attivazione di “un supporto alle capacità genitoriali e di un percorso terapeutico personalizzato per entrambi i genitori, nonché di interventi sistemici relazionali su tutta la famiglia particolarmente provata dagli avvenimenti del presente procedimento”;  
ha pronunciato il seguente

decreto

Con provvedimento emesso in data 9.9.2016 – d’urgenza e *inaudita altera parte* – questo tribunale co-affidava, ai sensi dell’art. 609 decies c.p. e in limitazione della responsabilità genitoriale di (...) e (...), la minore (...) ai Servizi Minorili dell’Amministrazione della Giustizia e al Servizio Sociale territoriale per l’opportuna attività di assistenza, controllo e sostegno psicologico, da svolgersi in collaborazione con il Consultorio familiare (o altro Servizio Sanitario) dell’ASP competente per territorio; inoltre, demandava alle agenzie territoriali sopra indicate un’indagine conoscitiva in ordine alla situazione personale e familiare della minore e alle competenze educative di (...) e (...), con onere di segnalare qualunque notizia utile per l’eventuale adozione di ulteriori provvedimenti a tutela della medesima.

Il tribunale, infine, invitava le agenzie delegate a non escutere la minore in ordine all’accaduto né a sottoporla ad esami psicologici/neuropsichiatrici al fine di non compromettere le risultanze dell’imminente incidente probatorio e disponeva procedersi all’integrazione del contraddittorio con l’esame della minore e dei suoi genitori.

Tale provvedimento era emesso sulla scorta delle risultanze degli atti relativi al procedimento penale n. (...) R.G.N.R.- n. (...) RGIP e del

procedimento n. (...) RGNR Procura della Repubblica presso il tribunale di Reggio Calabria, dai quali emergeva che la giovane era stata vittima di violenza sessuale di gruppo ed altro, reati perpetrati da un gruppo di giovani approfittando della sua condizione di inferiorità psichica, nella riscontrata inadeguatezza dei genitori, che non erano apparsi in grado di cogliere appieno le difficoltà della figlia ritardando, peraltro, la denuncia all'autorità giudiziaria.

Ciò premesso, l'istruttoria svolta impone la conferma del decreto emesso d'urgenza, con la previsione di ulteriori statuizioni a tutela della minore.

Innanzitutto, deve osservarsi che la gravissima vicenda in oggetto si innesta in un tessuto ambientale inequivocabilmente impregnato di cultura mafiosa, che pretende la donna in condizione di subalternità e condiziona le relazioni personali, imponendo omertà e sudditanza psicologica.

La genesi della vicenda e il coinvolgimento nella stessa di uno dei rampolli della nota "famiglia" (...) confortano tale deduzione e forniscono una chiave di lettura univoca delle condotte e delle titubanze palesate dai soggetti coinvolti nella stessa, tra cui i genitori della ragazza.

Le esitazioni palesate dai coniugi (...) emergono, anzitutto, dalle informazioni rese dal maresciallo (...), comandante della stazione dei Carabinieri di (...) (v. nota informativa in atti).

Quest'ultimo riferiva di avere avuto contatti informali con i predetti coniugi in ordine agli abusi sessuali perpetrati in danno della figlia (...), aggiungendo che gli stessi inizialmente non avevano inteso formalizzare la denuncia perché terrorizzati dal timore di gravissime ripercussioni, in quanto nella vicenda era coinvolto "un rampollo di una delle più potenti famiglia di 'ndrangheta, ovvero (...), figlio del noto pregiudicato (...), in atto detenuto e a sua volta figlio del più noto (...), capo indiscusso – quando era in vita – dell'omonimo casato di ndrangheta", operante in (...) e dintorni.

La presenza ingombrante di (...) era poi confermata dalla stessa (...) che, riferendo di uno degli innumerevoli episodi di cui era stata vittima (v. informazioni rese in data 11.11.2015), raccontava di essere stata costretta dal predetto “(...)” a subire rapporti sessuali per il timore discendente dalle chiare minacce prospettate da questi in caso di un suo rifiuto (“(...) è venuto dietro e io dicevo non voglio fare niente e lui mi ha detto che dovevo farlo ...dovevo fare quello che mi dicevano sennò avrei avuto conseguenze io e miei genitori”).

Il contesto mafioso e la correlata condizione di assoggettamento in cui è maturata la vicenda discendono poi dalle ulteriori dichiarazioni della ragazza, che riferiva di essere stata portata come una sorta di vittima sacrificale dagli altri aguzzini al predetto “(...)”, in un perverso tentativo di *captatio benevolentiae* del medesimo.

Conferma di tale conclusione si trae poi dalle informazioni rese dai genitori della minore a questo giudice.

(...), padre della ragazza, riferiva di essere andato a cercare personalmente i giovani che avevano “ricattato” sua figlia per chiedere loro spiegazioni e di avere contattato per primo (...), il quale si era subito schermato dicendo di non avere fatto nulla, per poi aggiungere provocatoriamente la seguente frase: “*E anche se fosse mi ammazzi o mi fai arrestare?*”.

Aggiungeva poi di avere incontrato il fratello di (...),(...), il quale gli aveva palesato il suo dispiacere per l'accaduto, riferendosi alla situazione della figlia, per poi richiedergli di tenerlo aggiornato in ordine ad ogni sua iniziativa.

Il predetto (...) riferiva ancora di essere stato aggredito da uno degli indagati e di avere esitato a formalizzare la denuncia per rispettare i tempi psicologici della figlia, combattuta sia per la gravità della vicenda che per le spinte contrapposte della madre, la quale in precedenza aveva intrattenuto una relazione sentimentale con (...), padre di (...).

Analogamente significative, anche se in parte difformi, erano le informazioni fornite da (...), madre della giovane.

La donna giustificava il ritardo nel denunciare i fatti legandolo ai tempi psicologici della figlia, che aveva avuto difficoltà a raccontarle i dettagli dell'accaduto (anche) perché era stata minacciata da (...) (*"In particolare, mia figlia mi disse che (...) avrebbe fatto del male alla mamma e al papà, oltre che a lei stessa, se lei avesse raccontato quanto accaduto"*).

Orbene, il complesso delle condizioni riassunte consente di affermare che la condotta tenuta da (...) e (...) non è stata del tutto rispondente ai bisogni emotivi e alle esigenze di tutela della figlia adolescente.

Le esitazioni palesate nel denunciare i fatti, a prescindere dalle reali motivazioni, e la condotta non pienamente tutelante tenuta dai medesimi durante e nel prosieguo della vicenda non paiono conformi ad un corretto esercizio della responsabilità parentale.

Peraltro, il destabilizzante contrasto tra le due figure genitoriali in ordine alle determinazioni da assumere nella vicenda e il condizionamento esercitato dalla madre sulla ragazza risultano confermate dalle coerenti informazioni fornite dal consulente psicologico del p.m. dr. (...), in occasione dell'assistenza fornita alla minore in sede di assunzione di informazioni dinanzi al Procuratore della Repubblica di Reggio Calabria.

L'esperto segnalava "l'animo contrastante insito nella minore" e "l'influenza materna piuttosto rilevante sul volere della stessa, la quale ribadiva pedissequamente – senza spinta personale – le affermazioni della madre, asserendo di essere convinta a non denunciare, senza spiegarne la motivazione".

Analoghe considerazioni svolgeva poi il consulente psicologo dr. (...), incaricato da questo giudice di valutare la condizione personale della ragazza, oltre che le competenze genitoriali di (...) e (...).

L'esperto segnalava un'evidente responsabilità genitoriale nell'accaduto, ma nel contempo esprimeva una prognosi favorevole circa il recupero delle competenze educative e di controllo dei coniugi (...): attività però da programmare "in un contesto più chiaro e sereno".

Ma vi è di più.

Riprova della negligenza palesata nella vicenda dai coniugi (...) si ricava dalle stesse dichiarazioni rese dalla minore (...) (v. verbale di informazioni rese a questo giudice in data 23.9.2016), che esprimeva rammarico per la condotta dei genitori che – presi dalle vicende personali legate alla loro separazione - non si erano accorti del suo stato di malessere, che l'aveva condotta a rasarsi i capelli a zero e poi a scrivere un tema scolastico in cui lamentava la loro superficiale attenzione (*"Preciso che i capelli li ho rasati a zero nell'anno 2013 quando è iniziata questa vicenda. Stavo male e volevo un cambiamento. Volevo essere più compresa dai miei genitori e per questo motivo, approfittando di una traccia scolastica, scrissi un tema nel quale lamentavo della loro superficiale attenzione. Preciso che loro si fermavano all'esteriorità delle mie condotte, ma non approfondivano quello che era il mio stato d'animo"*).

Ancora, significative risultano le dichiarazioni rese dalla ragazza al Procuratore della Repubblica di Reggio Calabria, là dove la medesima ricordava di avere mandato numerosi messaggi in codice per esprimere il suo malessere, nella speranza – frustrata - di ricevere aiuto (*" Solo quest'anno a scuola mi hanno dato un tema sul ruolo dei genitori nella nostra vita. Io ero molto arrabbiata con loro, che non si erano accorti di niente. Capitava che non rispondessi alle loro chiamate e non mi hanno chiesto niente e non hanno mai approfondito il mio stato d'animo e insistito nel chiedere il perché ero spesso triste. Inoltre spesso lasciavo il telefono con i messaggi con qualche richiesta ..bastava che loro leggessero i messaggi per capire che stava succedendo qualcosa.."*).

\*\*\*\*\*

Il complesso delle situazioni riassunte impone la conferma delle statuizioni del provvedimento assunto d'urgenza e, quindi, il co-affidamento della minore (...) – presunta vittima, tra l'altro, dei reati previsti dagli artt. 609 bis, 609 octies, I,II e III comma in relazione all'art. 609 ter n. 5 sexies c.p.,- ai Servizi Minorili dell'Amministrazione della Giustizia e al Servizio Sociale territoriale per l'opportuna attività di assistenza, controllo e sostegno psicologico/psicoterapico, da svolgersi in collaborazione con il Consultorio Familiare (o altro Servizio sanitario) dell'A.S.P. competente.

A corollario della superiore proposizione, deve demandarsi alle agenzie territoriali sopra indicate – che saranno coordinate dall'U.S.S.M. in sede nei termini previsti dal protocollo di intesa siglato in data 15.7.2014 – l'ulteriore compito di provvedere (organizzandolo nei termini che appresso si indicheranno) all'immediato trasferimento della ragazza in territorio diverso dalla regione Calabria.

Tale soluzione – suggerita, peraltro, dal p.m. in sede e dal curatore speciale - appare imposta dalla gravità della vicenda, dall'asfittico e degradato contesto in cui è maturata, oltre che dal concreto rischio di ritorsioni cui potrebbe essere sottoposta – nell'imminenza del processo e della sua testimonianza - la giovane.

Rischio di pregiudizio reso ancor più marcato dall'appartenenza di uno degli indagati ad una nota famiglia di 'ndrangheta del territorio, là dove è iniziata – secondo un canovaccio consueto in casi del genere – una progressiva attività di screditamento della ragazza e di isolamento del nucleo familiare, così come evidenziato dalla credibile testimonianza di (...) (*“Dopo gli arresti, noi siamo totalmente isolati. Tranne il prete, il vescovo, qualche associazione di volontariato, qualche parente o amico intimo, nessuno si è fatto vedere né sentire. La gente non ci saluta più per strada e io ho perso il lavoro. Viceversa, a casa delle famiglie degli arrestati vi è una vera e propria processione di persone che attestano solidarietà”*).

Ciò stabilito, al fine di reperire una situazione logistica adeguata per la minore e il suo nucleo familiare, nonché per favorirne l'inclusione sociale, scolastica e lavorativa, le agenzie territoriali delegate dovranno attivare la necessaria collaborazione con gli omologhi servizi ministeriali e socio-sanitari del territorio di destinazione; inoltre, dovranno ricercare momenti di contatto con qualificate associazioni di volontariato/enti a tutela dei minori che sono vittime di violenze (tra i quali, ad esempio, la rete di associazioni Libera, l'Unicef etc.).

Analoga collaborazione dovrà essere attivata, con coordinamento dell'U.S.S.M. in sede, per la necessaria assistenza psicologica/psicoterapica della minore e per l'elaborazione e attuazione di un percorso di recupero delle competenze genitoriali, cui dovranno sottoporsi - per il termine di anni uno - (...) e (...).

Nel dettaglio, le agenzie territoriali delegate dovranno preparare la minore a sostenere il delicato passaggio processuale e prestare alla medesima la necessaria assistenza ex art. 609 decies c.p. durante l'espletamento dell'incidente probatorio e per ogni fase processuale che la vedrà impegnata (e in ogni grado del giudizio), sino alla definizione del procedimento penale n. (...) RGNR e di quello pendente davanti il tribunale ordinario. Parimenti, avvalendosi della collaborazione degli omologhi enti del territorio di destinazione, dovranno attivare in favore della ragazza, una volta conclusosi l'incidente probatorio, un percorso terapeutico introspettivo e di sostegno psicologico/psicoterapico finalizzato all'elaborazione del trauma patito.

Al riguardo, non sembra superfluo ribadire che, sino a quando non sarà completato l'incidente probatorio, la minore non dovrà essere escussa dalle agenzie delegate in ordine all'accaduto né dovrà essere sottoposta ad esami psicologici/neuropsichiatrici che potrebbero invalidare o compromettere le risultanze probatorie dei processi penali pendenti dinanzi a questa autorità giudiziaria e a quella competente per i maggiorenni implicati nella vicenda.



Come anticipato, le superiori statuizioni devono intendersi adottate anche in limitazione della responsabilità genitoriale dei coniugi (...), che dinanzi a questo giudice e al consulente psicologo dr. (...) hanno palesato piena disponibilità a sottoporsi ad un programma di sostegno delle loro deficitarie competenze genitoriali, oltre che ad allontanarsi dalla Calabria insieme ai figli, onde ritrovare la perduta armonia familiare.

La gravità della vicenda e la necessità di apprestare una tutela immediata alla giovane rendono non proponibili soluzioni alternative.

Il monitoraggio della fase esecutiva del presente provvedimento deve demandarsi al g.o. dr. G.M. (...).

Visti gli artt. 333, 336 c.c. e 609 decies c.p.

P.Q.M.

Co-affida, in limitazione della responsabilità genitoriale di (...) e (...), la minore (...) ai Servizi Minorili dell'Amministrazione della Giustizia e al Servizio Sociale territoriale per l'opportuna attività di assistenza, controllo e sostegno psicologico/psicoterapico, da svolgersi in collaborazione con il Consultorio familiare (o altro Servizio Sanitario) dell'ASP competente per territorio.

Demanda alle agenzie territoriali sopra indicate, che saranno coordinate dall'U.S.S.M. in sede nei termini di cui al protocollo d'intesa siglato in data 15.7.2014, l'ulteriore compito di provvedere all'immediato trasferimento della ragazza in territorio diverso dalla regione Calabria, reperendo una soluzione logistica idonea per tutto il suo nucleo familiare, da cui non dovrà essere separata.

Invita le agenzie territoriali delegate ad attivare per l'esecuzione del provvedimento, nei termini di cui al protocollo d'intesa siglato in data 15.7.2014, la necessaria collaborazione con gli omologhi servizi ministeriali e socio-sanitari del territorio di destinazione della minore e a ricercare momenti di contatto con qualificate associazioni di volontariato/enti a tutela

dei minori che sono vittime di violenze (tra i quali, ad esempio, la rete di associazioni Libera, l'Unicef etc.).

Dispone che analoga collaborazione sia attivata, sempre con coordinamento a cura dell'U.S.S.M. in sede, per la necessaria assistenza psicologica/psicoterapica della minore nei termini in motivazione specificati e per l'elaborazione e attuazione del percorso di recupero delle competenze genitoriali, cui dovranno sottoporsi - per il termine di anni uno - (...) e (...).

Prescrive a (...) e (...) di attenersi, a pena di più drastici provvedimenti, a tutte le disposizioni che saranno loro impartite per la tutela dell'incolumità psico-fisica della figlia minore e per il recupero delle loro competenze genitoriali.

Invita le agenzie delegate a non escutere la minore in ordine all'accaduto né a sottoporla ad esami psicologici/neuropsichiatrici che potrebbero invalidare o compromettere le risultanze dell'imminente incidente probatorio che sarà disposto nel procedimento dinanzi a questa autorità giudiziaria e a quella competente per i maggiorenni implicati nella vicenda.

Invita l'U.S.S.M. in sede a prestare alla minore la necessaria assistenza ex art. 609 decies c.p. durante l'espletamento dell'incidente probatorio e per ogni fase processuale che la vedrà impegnata (e in ogni grado del giudizio), sino alla definizione del procedimento penale n. (...) RGNR e a quello pendente davanti il tribunale ordinario.

Demanda alla predetta agenzia territoriale il compito di relazionare a questo ufficio entro il termine di giorni sessanta.

Dichiara l'immediata efficacia del presente provvedimento e rigetta ogni altra domanda.

Ordina la comunicazione del presente decreto, per le finalità di cui all'art. 609 decies c.p. e in ossequio alle statuizioni del protocollo di intesa siglato in data 21.3.2013, al Procuratore della Repubblica e al G.I.P. presso il

Tribunale di Reggio Calabria competenti per il procedimento penale n. (...). R.G.N.R.

Manda alla cancelleria per gli adempimenti connessi (comunicazione al P.M. in sede, alle AA.GG. sopra indicate, all'U.S.S.M in sede, al Servizio Sociale, al Coordinatore dei Servizi Socio Sanitari dell'Asp per quanto di competenza ai sensi del protocollo di intesa siglato in data 15.7.2014, e al g.o. dr.ssa (...) nonché per la notificazione alla minore, al curatore speciale e ai genitori).

Reggio Calabria, 11.10.2016

Il presidente  
(dr. Roberto Di Bella)